

Oggetto: Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all' art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed all'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alla quota parte a livello regionale e locale.

Intesa ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio Atti n..... del 14 giugno 2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTO l'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la dotazione del Fondo, portandola a 130 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009;

VISTO il Piano Nazionali Giovani predisposto dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

CONSIDERATA l'opportunità, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani, di destinare una quota rilevante del Fondo al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

Tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131:

Articolo 1

1. La presente intesa stabilisce, per l'anno 2007, la misura della quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome e del sistema delle autonomie locali ed i criteri di impiego di tale quota.

In particolare stabilisce:

- a) la quota destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;
- b) la quota destinata ad attività proposte dal sistema delle autonomie locali;
- c) le modalità e gli strumenti per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e del sistema delle autonomie locali da attuare con il cofinanziamento del Fondo.

2. Il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, nella fase di definizione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) di cui all'art.3 e degli interventi proposti dai Comuni e dalle Province di cui all'art.4, assicura modalità di consultazione di tutti i soggetti interessati per la migliore individuazione delle linee e delle aree prioritarie di intervento.

Articolo 2

1. La quota parte del Fondo destinata a finanziare attività delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita in 60 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i criteri già in uso per la ripartizione del Fondo per le politiche sociali.

Articolo 3

1. Entro il 30 ottobre 2007, le Regioni e le Province Autonome procedono alla definizione del Quadro Strategico dell'Accordo di Programma Quadro, secondo le modalità introdotte dalla Delibera CIPE 14/2006.

Il Quadro Strategico costituisce l'atto propedeutico alla stipula dell'APQ e reca gli obiettivi generali e specifici dell'accordo, le linee di intervento prioritarie, le modalità di cofinanziamento e di attuazione degli interventi individuati, nonché la data per la stipula degli APQ regionali.

2. L'Accordo di Programma Quadro è lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del Fondo. L'APQ assicura la condivisione dei programmi di investimento da finanziare con risorse derivanti dalle fonti finanziarie nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coerenza con il Piano Nazionale Giovani, nonché con i documenti di programmazione regionale.

3. Ove gli Accordi non possano essere sottoscritti in tempo utile, tenuto conto anche dell'avanzato stato della programmazione regionale, le risorse del Fondo, come individuate ai sensi dell'articolo 2, sono trasferite alle Regioni e alle Province Autonome per gli interventi individuati nel Quadro Strategico dell'APQ. In tal caso la successiva stipula dell'Accordo costituisce condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse stesse nelle successive annualità.

Articolo 4

1. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da Comuni e Province è stabilita in 15 milioni di euro.

2. Gli interventi proposti dal sistema delle autonomie locali, da cofinanziare a carico della quota di cui al comma 1, le forme di partecipazione del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, nonché le modalità di attuazione e monitoraggio, formano oggetto di specifici accordi da stipularsi con ANCI e UPI, tenuto conto di quanto indicato nel Piano Nazionale Giovani e nei documenti di programmazione regionale.